



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

ISTITUTO TECNICO

Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica ed Elettrotecnica
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Istruzioni, Ambiente e Territorio

LICEO SCIENTIFICO

Opzione Scienze Applicate

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Viale F. Ferrari – Tel. 0833/504009 – Fax 0833/501591

Sito web: www.iisameucci.edu.it PEO: leis00600n@istruzione.it PEC: leis00600n@pec.istruzione.it

Casarano, vedi protocollo

I.I.S.S. "A. MEUCCI" - CASARANO
Prot. 0000840 del 17/01/2026
VII (Uscita)

A tutto il personale dell'IIS A. Meucci
Al sito web: Sezz. Comunicazioni ai Docenti
Comunicazioni ATA
Al registro elettronico
Agli atti

Al RSPP Prof. Fabrizio Ferilli
All'RLS Prof. Pierino Minutello
Al Medico Competente
Dott.ssa Annunziata Baglivo

Oggetto: **RICHIAMO** Pubblicazione Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, Codice Disciplinare del personale della scuola (art. 95 CCNL 2006-2009) e normativa di riferimento.
INDICAZIONI OPERATIVE.

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 VISTO il D.P.R. n. 62/2013 n. 62 V

VISTO l'art. 95, comma 9, del CCNL Scuola 2006-2009

VISTO CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024

VISTO il CCNL Scuola 2016-2018 TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE artt. 10-17

DISPONE

ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato dal DPR n. 81/2023 pubblicato sul sito web dell'IIS A. Meucci del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Per il personale docente e ATA: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall'art. 13 all'art. 17 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19 aprile 2018 e dall'art. 492 all'art. 501 del D.Lgs 297/94 5.
Circolare MIUR n.88/10.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all'articolo 55 del D. Lgs. 165/2001.

I documenti in oggetto sono anche trasmessi via posta elettronica a tutto il personale. **SI INVITA IL PERSONALE ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN ESSI CONTENUTE.**

SI PREGANO LE SS.LL. DI AGEVOLARE CANALI DI COMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO IL BENESSERE LAVORATIVO E NON COMPORTINO AGGRAVIO PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. SI RICORDA CHE COME DA PRECEDENTI INDICAZIONI LE COMUNICAZIONE DEVONO AVVENIRE TRAMITE LA POSTA ELETTRONICA LEIS00600N@ISTRUZIONE.IT, OVVERO ATTRAVERSO IL PORTALE ARGO, NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CCNL COMPARTO SCUOLA.

IN PARTICOLARE AL FINE DI ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI BENESSERE LAVORATIVO, COME PREVISTO DAL CCNL, SI INVITANO LE SS.LL. A GARANTIRE IL RISPETTO DI RELAZIONI INTERPERSONALI SERENE, DISTESE COLLABORATIVE E PROATTIVE NELL'INTERESSE DI TUTTI E PER IL BENE DI CIASCUNO, OVVERO DALL'ASTENERSI DA COMPORTAMENTI NON CONSONI ALL'AMBIENTE DI LAVORO CHE POSSANO LEDERE L'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO.

GIOVA INOLTRE RAMMENTARE IL DOVEROSO E SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE NORME SULL'OBLIGO DI VIGILANZA A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE PERSONALE ATA).

A titolo meramente informativo si rappresentano le seguenti evidenze di natura giuridica.

La natura giuridica della responsabilità della non vigilanza sugli alunni da parte di chi è chiamato a vigilare, mentre sono all'interno della scuola, da parte dell'amministrazione scolastica, nei casi in cui questi alunni dovessero subire dei danni, è di due diverse nature:

- contrattuale, se si fonda nell'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
- extracontrattuale, se, invece, tale fondamento si fonda sulla violazione del dovere generale di non recare danno ad altri (così come confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3680/2011; n. 16947/2003)

La responsabilità dei docenti relativamente all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto" (2047).

[...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Eventuali comportamenti non rispondenti a quanto previsto nel CCNL e al codice di comportamento saranno oggetto di contestazioni secondo la normativa vigente.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta MANCO